



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

GIUNTA
CAMERALE

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
T O R I N O
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE**

E S T R A T T O

**VERBALE N. 17/23
ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE
Martedì 12 dicembre 2023 – ore 11,40**

Presenti:

GALLINA Dario	Presidente
SCARLATELLI Nicola	Vicepresidente Vicario
POMPILIO D'ALICANDRO Enzo	Vicepresidente
ALBERTO Corrado Maria	settore Industria
BANCHIERI Giancarlo	settore Servizi alle Imprese
CIPOLLETTA Massimiliano (in videoconferenza)	settore Servizi alle Imprese
GALLIATI Fabrizio (in videoconferenza)	settore Agricoltura
GUIDA Mario	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
DEL CASALE Enrica	Revisore dei Conti
DELFINO Paolo	Revisore dei Conti

Assenti:

GAROLA Giorgia Maria	settore Industria
-----------------------------	-------------------

Segretario: Il Segretario Generale, Guido BOLATTO

Area	Staff Segretario Generale
Settore	Segreteria di Giunta e di Consiglio

Oggetto	<i>Delibera 254</i> Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Piano dati al 31/12/2022. (VI) (Relatore: Presidente)
---------	--

Con deliberazione n. 48 del 26/03/2015 la Giunta camerale ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai

sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, commi dal n. 611 al n. 614 (legge di stabilità 2015).

Con deliberazione n. 131 del 25/09/2017 la Giunta camerale ha approvato il documento "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della CCIAA di Torino*", adottato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Il documento teneva conto delle partecipazioni societarie detenute al 23/09/2016.

Con deliberazione di Giunta n. 214 del 17/12/2018 veniva approvato il primo piano periodico previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2017, prendendo altresì atto dei risultati conseguiti con il piano di revisione straordinaria.

Con deliberazione di Giunta n. 213 del 16/12/2019 veniva approvato il secondo piano periodico previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2018.

Con deliberazione di Giunta n. 221 del 15/12/2020 veniva approvato il terzo piano periodico previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2019.

Con deliberazione n. 237 del 21/12/2021 veniva approvato il quarto piano periodico previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2020.

Con deliberazione n. 223 del 13/12/2022 è stato approvato il quinto piano periodico previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2021. La deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. n. 2549 del 10/01/2023 e caricata nell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro unitamente alla compilazione dei dati relativi al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2021 entro la scadenza del 26/05/2023.

Con la suddetta deliberazione n. 223/2022 veniva deciso quanto segue:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Centro Agro – Alimentare Torino C.A.A.T. scpa
 - Ceipiemonte scpa
 - Ecocerved scarl
 - Environment Park spa
 - Ic Outsourcing scrll
 - I3P scpa
 - InfoCamere scpa
 - Tecnoborsa scpa
 - TecnoServiceCamere scpa
 - Turismo Torino e Provincia scrll
 - Tecno Holding spa con proseguimento realizzazione del piano di razionalizzazione degli assets della società avviato nel 2017 e continuazione nel 2023 della realizzazione di quanto contenuto nella Relazione tecnica predisposta dalla società nel novembre 2022;

- la presa d'atto che le seguenti società risultavano alla data del 31/12/2021 in liquidazione:
 - Eurofidi scarl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Montepo srl in liquidazione
- la presa d'atto che, al 31/12/2021 risultavano dalla ricognizione le ulteriori seguenti società a partecipazione indiretta:
 - per il tramite di Tecno Holding spa: Tinexta spa (società quotata) alla quale Tecno Holding partecipa con una quota del 55,75% che sarà mantenuta, RS Records Store spa in liquidazione con una quota del 30,47% che sarà dismessa nel 2023, Sagat Spa con una quota del 6,76% ceduta nel 2022, Hat SGR spa con una quota del 30% ceduta nel 2022;
 - per il tramite di Bioindustry Park Silvano Fumero spa: Ephoran – MIS srl alla quale Bioindustry Park partecipa con una quota del 10%, e che la stessa sarà mantenuta senza interventi di razionalizzazione;
 - per il tramite di InfoCamere scpa: Iconto srl controllata da InfoCamere al 100%, ReteCamere scrl in liquidazione detenuta da InfoCamere con una quota del 2,3% e che le stesse saranno mantenute senza interventi di razionalizzazione.

Alla data del 31 dicembre 2022 la Camera di commercio di Torino detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

Denominazione società	% partecipazione al capitale sociale	n. azioni/quote	Valore nominale
Agroqualità spa	6,12	222.875	113.666,25
Bioindustry Park Silvano Fumero - BI.P.CA. spa SB	6,54	823.462	823.462,00
Borsa Merci Telematica Italiana - B.M.T.I. scpa	0,01	1	299,62
Centro Agroalimentare Torino - C.A.A.T. scpa	2,69	1.815.058	925.679,58
Centro Estero per l'Internazionalizzazione - CeiPiemonte scpa	22,06	55.155	55.155,00
Ecocerved scrl	16,69	1	417.465,30
Environment Park spa	10,45	3.611	1.191.630,00
Ic Outsourcing scrl	10,03%	1	37.312,52
Società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese del Politecnico di Torino -I3P scpa	16,67	206.583	206.583,00
InfoCamere scpa	16,36	932.978	2.892.231,8
Tecnoborsa scpa	0,18	2.500	2.500,00
Tecno Holding spa	27,88	468.421.700	6.971.088,13*
TecnoServiceCamere scpa	20,57	521.684	271.275,68
Turismo Torino e Provincia scrl	2,99	50	25.000,00
Eurofidi scrl in liquidazione	0,29	1	103.291,38
Icarus scpa in liquidazione	8,28	152.235	264.475,80*
Montepo srl in liquidazione	10	75.000	75.000,00*
Re Parcheggi Via Livorno srl in liquidazione**	6,54		32.690,00

* prive di valore nominale

**detenuta dal 16/12/2022 al 31/05/2023

Si ricorda che nel 2021 è avvenuta la liquidazione finale del Fondo HAT Sistema Infrastrutture gestito da HAT SGR, registrando per la Camera di commercio di Torino l'attribuzione di titoli mediante intestazione fiduciaria per il tramite di Finnat Fiduciaria spa nelle società: Re Parcheggi via Livorno srl (10903251006) (6,54%), Ambra Verde 3 srl (07428490960) (1,12%) e Orizzonte Solare srl

(10354841008) (5,23%). Il mandato finalizzato alla dismissione delle partecipazioni ha scadenza prevista per il 31/12/2023 con possibilità di proroga per un ulteriore periodo fino al 31/12/2025.

Re Parcheggio via Livorno srl è stata posta in scioglimento e liquidazione volontaria il 06/10/2022 (iscrizione Registro Imprese 12/10/2022) e la quota spettante alla Camera di commercio di Torino è stata riassegnata con atto notarile del 16/12/2022. L'assemblea dei soci del 08/02/2023 ha approvato il bilancio finale liquidazione e il piano di riparto al 23/12/2022. La Camera di commercio di Torino ha quindi introitato in data 02/03/2023 € 31.015,36 quale quota parte del patrimonio netto finale di liquidazione. La società Re Parcheggio via Livorno srl in liquidazione è stata cancellata dal Registro Imprese in data 31/05/2023 con domanda presentata in data 30/05/2023.

Rimangono pertanto da dismettere le seguenti partecipazioni delle quali l'ente camerale è assegnatario e detenute per il tramite della fiduciaria:

Denominazione società	% partecipazione al capitale sociale	n. azioni/quote	Valore nominale
Ambra Verde 3 srl	1,12		112,08
Orizzonte Solare srl	5,23		523,04

Nel corso del 2023 la quota detenuta dall'ente camerale nella società Centro Agro-Alimentare Torino s.c.p.a. siglabile C.A.A.T. scpa, è salita al 7,69% in quanto in data 14 aprile 2023 è stato sottoscritto l'atto di girata delle azioni, in esecuzione della deliberazione della Giunta camerale n. 172 del 25/10/2022, con la quale era stato deliberato l'acquisto dalla Città di Torino, di n. 3.367.722 azioni di serie A pari al 5% del capitale sociale della società Centro Agro-Alimentare Torino s.c.p.a. equivalenti a nominali € 1.717.538,22.

Le società tuttora in liquidazione e alla data del 31/12/2022 sono: Eurofidi srl, Icarus scpa e Montepo srl.

Le società *in house* del sistema camerale alle quali la Camera di commercio di Torino partecipa alla data del 31/12/2022 sono: Borsa Merci Telematica Italiana scpa, Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte scpa, Ecocerved srl, IC Outsourcing srl, InfoCamere scpa, TecnoServiceCamere scpa.

Per quanto riguarda Tecno Holding spa la società ha avviato nel 2017 un piano di razionalizzazione degli assets societari e immobiliari volto a una graduale e ordinata dismissione degli stessi.

In data 05/12/2023 la società Tecno Holding ha trasmesso l'aggiornamento del piano di razionalizzazione societario approvato nel Consiglio di Amministrazione del 04/12/2023. Nel febbraio 2022 Tecno Holding ha venduto ad Horizon srl, socio di maggioranza, la partecipazione in Hat SGR spa e nel marzo 2022 ha ceduto a 2i Aeroporti spa la partecipazione in Sagat spa. Nel marzo 2023 è stata incassata la quota di riparto finale di liquidazione di competenza pari a euro 323.000,00 relativamente alla società Re Parcheggio Via Livorno srl in liquidazione posta in liquidazione il 06/10/2022 e cancellata dal Registro Imprese il 31/05/2023. La liquidazione di RS Record Store Spa è tuttora in corso. La partecipazione in Tinexta, società quotata, sarà mantenuta. Rimangono da dismettere le partecipazioni in Orizzonte Solare srl (54,4%) e Ambra Verde 3 srl (11,66%), detenute dalla società per il tramite della fiduciaria, oltre ad immobili e quote in fondi di investimento.

Si rileva altresì che in data 05/07/2023 la partecipazione indiretta Ephoran Multi Imaging Solution Srl, detenuta tramite BI.P.CA. spa SB, è stata posta in liquidazione.

Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", successivamente modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 prevede all'articolo 20 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. In particolare, il comma 1 stabilisce che: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*".

L'articolo 24, comma 1, dispone che "*Le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Amministrazione pubblica alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. (...) Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*".

L'articolo 20 comma 2 stabilisce che "*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'azione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*".

Il comma 3 dell'articolo 20 stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il comma 4 dell'articolo 20 prevede poi che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano alla struttura di cui all'articolo 15 presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il comma 5 dell'articolo 20 infine prevede che i piani di riassetto possano prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

In base all'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016 le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Entro tali limiti le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Sono altresì ammesse le seguenti partecipazioni:

- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato

- società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014
- nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili
- ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

L'articolo 2, comma 4 della legge n. 580/1993 e s.m.i. prevede che *"Per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico."* A seguito dell'approvazione del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 (articolo 61 comma 5 lettera a) e b)) l'approvazione del Ministro è stata modificata in comunicazione al Ministro sostituendo le parole: «previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico» con le seguenti: *«dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»*.

L'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 219/2016 ha inoltre ridefinito i compiti e le funzioni delle Camere di commercio come segue:

"Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro

iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.[...]".

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge finanziaria 2019 prevede alcune modifiche al T.U.S.P. fra le quali:

Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».

I commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSP stabiliscono quanto segue:

•L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

•In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

•In base al nuovo comma 5-bis, qualora una società partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016, l'ente socio non è obbligato (sino al 31 dicembre 2021) ad alienare le azioni e, conseguentemente, in tali società non vige la sanzione del divieto di esercitare i poteri del socio prevista dal comma 5 dell'art. 24.

Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 (comma introdotto dall'articolo 16, comma 3 bis, del D.L. 25/5/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106).

Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni deve essere comunicato anche in caso di esito negativo, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro del MEF – Dipartimento del Tesoro "*Patrimonio della P.A. - Modulo Partecipazioni*".

Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. In ogni caso per completezza l'amministrazione è tenuta a trasmettere il provvedimento anche alla Sezione competente della Corte dei Conti.

Nell'art. 20 comma 1 vengono elencate le possibili modalità di razionalizzazione che una PA ha per effettuare la «razionalizzazione» di una propria partecipata:

- Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società;
- Cessione della partecipazione a titolo oneroso;
- Cessione della partecipazione a titolo gratuito;
- Messa in liquidazione della società;
- Scioglimento della società;
- Fusione della società per unione con altra società;
- Fusione della società per incorporazione in altra società;
- Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»;
- Recesso dalla società.

La comunicazione degli esiti dell'approvazione periodica del provvedimento di revisione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione, avviene esclusivamente attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale del Tesoro fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Si allega il documento "Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20, c. 1, TUSP)-Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022" e le "Schede sullo Stato di attuazione e partecipazione non più detenuta" che contengono l'analisi annuale delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 detenute alla data del 31/12/2022 redatti secondo il modello pubblicato on line sul sito del Dipartimento del Tesoro.

Ai sensi del DPR 254/2005 è stato chiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Voglia la Giunta esprimersi in merito.

LA GIUNTA

Udito il Relatore;

Viste le deliberazioni della Giunta camerale n. 48 del 26/03/2015, n. 131 del 25/09/2017, n. 214 del 17/12/2018, n. 213 del 16/12/2019, n. 221 del 15/12/2020, n. 237 del 21/12/2021 e n. 223 del 13/12/2022;

Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge finanziaria 2019;

Visto il Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020;

Visto il D.L. 25/5/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la Relazione relativa all'aggiornamento del piano di razionalizzazione societaria trasmessa da Tecno Holding Spa il 05/12/2023;

Viste le linee guida "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" (Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro;

Viste le schede per la rilevazione dei dati relativi al censimento e alla revisione periodica pubblicate on line sul sito del Dipartimento del Tesoro in data 20/11/2023;

Vista la Relazione allegata alla presente deliberazione e le schede redatte per le singole Società secondo il modello del Dipartimento del Tesoro;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Camera di commercio in data 11 dicembre 2023;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione di cui in premessa, redatti ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 2) Di prendere atto della cancellazione dal Registro Imprese in data 31/05/2023 della società Re Parcheggi Via Livorno srl in liquidazione;
- 3) Di prendere atto della cessione avvenuta nel 2022 da parte di Tecno Holding spa delle partecipazioni indirette Hat SGR spa e Sagat spa;
- 4) Di prendere atto della messa in liquidazione della partecipazione indiretta, detenuta tramite BI.P.CA. spa SB, Ephoran Multi Imaging Solution Srl dalla data del 05/07/2023;
- 5) Di dare atto che le conclusioni cui giungono i documenti di cui al punto 1), al termine della ricognizione effettuata, sono le seguenti:
 - mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa SB
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Centro Agro – Alimentare Torino C.A.A.T. scpa
 - Ceipiemonte scpa
 - Ecocerved scrll
 - Environment Park spa

- Ic Outsourcing scrl
- I3P scpa
- InfoCamere scpa
- Tecnoborsa scpa
- Tecno Holding spa con proseguimento azioni di razionalizzazione in corso
- TecnoServiceCamere scpa
- Turismo Torino e Provincia scrl
- le seguenti società risultano alla data del 31/12/2022 in liquidazione:
 - Eurofidi scrl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Montepo srl in liquidazione
- al 31/12/2022 risultano dalla ricognizione le ulteriori seguenti società a partecipazione indiretta:
 - per il tramite di Tecno Holding spa: Tinexta spa (società quotata) alla quale Tecno Holding partecipa con una quota del 55,75% e RS Records Store spa in liquidazione con una quota del 30,47%;
 - per il tramite di Bioindustry Park Silvano Fumero spa SB: Ephoran – MIS srl in liquidazione alla quale Bioindustry Park partecipa con una quota del 10%;
 - per il tramite di InfoCamere scpa: Iconto srl controllata da InfoCamere al 100%, ReteCamere scrl in liquidazione detenuta da InfoCamere con una quota del 2,3%.

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro tramite l'applicativo Partecipazioni e per conoscenza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Bolatto

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE

Dario Gallina

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per le registrazioni contabili
Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato
Marco Minarelli
Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005